

# COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Un esempio di come, per 16 anni, chi è eletto ad amministrare un comune può impunemente violare il Codice della Strada



Marina Di San Vito Chietino

Con sentenza n. 33 del 7 gennaio 2026 il Giudice di pace di Lanciano ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. Assunta Brunetti nell'interesse di un proprietario di autocaravan sanzionato dal Comune di San Vito Chietino (CH) per aver sostato in via Lungomare in violazione di un segnale di divieto di sosta e transito alle autocaravan.

La limitazione era istituita con ordinanza sindacale n. 34 del 28 luglio 2014 manifestamente viziata. L'amministrazione comunale non si costituiva in giudizio e il ricorso era accolto per mancata prova della legittimità dell'accertamento.

L'ennesimo Comune che emette un verbale con alla base un'ordinanza in violazione di legge e rifiuta l'annullamento d'ufficio e poi non si costituisce in giudizio per sostenere le proprie ragioni costringendo il cittadino a sostenere gli oneri di una causa che poteva essere evitata. Oneri che, anche in caso di condanna alle spese, non sono mai rimborsati in misura congrua perché i parametri di legge per cause di modico valore sono infatti davvero esigui e affatto adeguati rispetto all'attività legale espletata.





È dal 2010 che chi amministra il Comune di San Vito Chietino (CH) emana ordinanze per limitare e/o impedire la circolazione e sosta alle autocaravan in spregio al Codice della Strada.

Chi ha presentato ricorso con il supporto legale dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ha ottenuto giustizia MA, incredibile ma vero, ha vinto il Comune per i seguenti motivi:

1. hanno fatto cassa visto che la maggioranza di chi è stato sanzionato, perché era in autocaravan invece che in una autovettura, ha pagato il verbale perché non aveva tempo e/o denaro per presentare ricorso;
2. hanno ottenuto che una parte di chi è arrivato in autocaravan è stato obbligato dalle segnaletiche stradali verticali a cambiare destinazione spendendo tempo e denaro nonché, essendo per altri chilometri in circolazione stradale, ha aumentato il rischio di essere coinvolto in un incidente e ha involontariamente contribuito ad aumentare l'inquinamento con il rilascio di fumi e abrasioni delle parti che facevano parte della autocaravan;
3. non hanno risposto alle istanze inviate dal contravvenzionato riguardanti l'accesso agli atti;
4. non hanno accettato di procedere alla tutela revocando sia il verbale che l'ordinanza;
5. hanno costretto il contravvenzionato a presentare un ricorso per la difesa di un suo diritto, creando **oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi creando la MALAGIUSTIZIA che inficia il rapporto STATO/cittadino;
6. NON SI SONO COSTITUITI in giudizio, evidenziando che confidavano nella lunghezza dei processi per proseguire a contravvenzionare e far cassa e ben sapendo che il Giudice non poteva sanzionarli in modo punitivo e che la Procura Generale della Corte di Conti non ha il personale per perseguire il danno erariale creato con l'acquisto, installazione, disinstallazione delle segnaletiche stradali verticali, il costo del personale per elevare verbali e notificarli e poi archivarli.

### **PUÒ FARE LA DIFFERENZA ANCHE IL CAMPERISTA CHE SI ASSOCIA PER ESSERE INSIEME ALL'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI****

Il territorio nazionale è costellato da provvedimenti *anticamper* di vario tipo (*dal divieto di sosta alle autocaravan, alla riserva alle sole autovetture, alle tariffe oltre il 50%, alle sbarre per altezza eccetera*); pertanto, stante che il provvedimento (*ordinanza o determina o delibera*), quindi, il camperista può:

1. **associarsi e far associare** all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**;
2. **inviare**, allorquando trova una limitazione alla circolazione e sosta una segnalazione completa (*le istruzioni contenute nella GUIDA 2026 come comportarsi in caso di divieti anticamper* [https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti\\_contenuti/20260425\\_Guida%202026\\_ai\\_divieti\\_anticamper.pdf](https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti_contenuti/20260425_Guida%202026_ai_divieti_anticamper.pdf)) indirizzando la mail a [segreteria@coordinamentocamperisti.it](mailto:segreteria@coordinamentocamperisti.it) ;
3. **monitorare un Comune e il relativo ALBO PRETORIO ONLINE** per farci avere la possibilità di impugnare il provvedimento e, visto che un'ordinanza può essere impugnata al TAR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, è essenziale riceverla il prima possibile.